



CITTA DI BUSTO ARSIZIO

CORPO POLIZIA LOCALE

Segreteria di Settore

Prot. n. **011105**

li, **23 FEB 2007**

Oggetto: Divieto di far uso, nel periodo di carnevale, di bombolette contenenti schiuma da barba e di qualsiasi altro oggetto, al fine di arrecare disturbo e danni a persone e cose.

IL SINDACO

Considerato che in occasione del Carnevale, sono sempre più diffusi giochi e scherzi consistenti nel getto di prodotti schiumogeni (es. schiuma da barba), uova, farina, talco, ecc., con coinvolgimento di passanti e imbrattamento di beni pubblici e privati.

Ritenuto che questo dilagante malcostume, specialmente da parte di minorenni, non possa ricondursi nell'ambito dei normali giochi e scherzi che possono avere luogo nel periodo carnevalesco, ma sono da annoverarsi tra quelle esecrabili azioni tendenti esclusivamente ad arrecare disturbo e danni a persone e cose.

Ravvisata la necessità di dover limitare tale fenomeno al fine di garantire un regolare svolgimento delle attività quotidiane dei cittadini e della loro incolumità.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il Regolamento di Polizia Municipale.

Visto l'art. 50 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Vista la Legge 24/11/1981, n. 689.

ORDINA

durante il periodo di Carnevale, su tutto il territorio Comunale, in aree pubbliche, aperte al pubblico o di uso pubblico, è **vietato maneggiare e far uso di bombolette spray contenente schiuma da barba, di manganelli o clave di plastica modificati e di porre in essere giochi e/o scherzi consistenti nel getto di uova, farina, talco o di qualunque altro oggetto o materiale, al fine di arrecare disturbo alle persone o di imbrattare e danneggiare i beni pubblici o di privati**

DISPONE

Fatta salva diversa disposizione di legge, i trasgressori saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00, con le modalità di cui agli artt. 16 e segg. della Legge 24/11/1981, n. 689.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma secondo, e art. 20, comma terzo, della Legge n. 689/81, verrà disposto il sequestro delle "cose che servirono e furono destinate a commettere la violazione".

La Polizia Locale e le forze dell'ordine, sono incaricate di assicurare l'osservanza del presente provvedimento.


La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ove sarà affissa.

Il presente provvedimento revoca e sostituisce ogni altra ordinanza incompatibile.

Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81, l'Autorità amministrativa competente è il Sindaco, al quale i trasgressori, nei tempi e modi di legge, potranno inoltrare scritti difensivi.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 giorni (Legge 6/12/1971 n. 1034) ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione.

IL SINDACO
(Gianluigi Farioli)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Farioli', is written over a horizontal line. A vertical line extends upwards from the signature, passing through the text 'IL SINDACO' and '(Gianluigi Farioli)'. The signature is somewhat stylized and overlaps the horizontal line.